



COMUNE DI FERENTILLO

Provincia di Terni

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE N. 33 del 16-07-2026

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI CIBO PER ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, AL FINE DI PREVENIRE L'AVVICINAMENTO DI ESEMPLARI DI LUPO (CANIS LUPUS) AL CENTRO ABITATO E TUTELARE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

PRESO ATTO:

delle recenti segnalazioni pervenute alle autorità competenti e agli uffici comunali riguardanti l'avvistamento e la presenza assidua di esemplari di lupo (*Canis lupus*) in prossimità delle zone residenziali e delle aree pubbliche del territorio comunale;
che in data 09/07/2026, una bambina veniva aggredita presso gli impianti sportivi del Comune limitrofo di Arrone da parte di un animale riconducibile all'esemplare di lupo;

CONSIDERATO che l'avvicinamento di tali predatori al centro abitato è fortemente incentivato dalla disponibilità di risorse alimentari, spesso costituite da cibo lasciato incustodito per animali d'affezione (cani e gatti) o colonie feline, nonché da rifiuti organici non correttamente conferiti;

RILEVATO che la costante disponibilità di cibo di varia origine ne favorisce l'abitudine alla presenza dell'uomo (fenomeno del c.d. lupo confidente), aumentando il potenziale rischio di interazioni problematiche o pericolose con la cittadinanza e con gli animali domestici, alterando al contempo il naturale comportamento selvatico della specie;

RITENUTA la necessità urgente di adottare misure di prevenzione atte ad eliminare le fonti di attrazione alimentare, al fine di garantire la sicurezza pubblica, l'incolumità dei cittadini e la tutela della stessa fauna selvatica;

VISTI:

Gli art. 50 e art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per la tutela dell'incolumità pubblica;

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 per la protezione della fauna selvatica omeoterma;

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali);

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:

1. Il divieto assoluto a chiunque di lasciare, depositare, abbandonare o diffondere in modo incontrollato cibo, mangimi o scarti alimentari di qualsiasi genere su suolo pubblico, aperto al pubblico o in aree private non recintate, suscettibili di essere raggiunti da animali selvatici.
2. L'obbligo per i gestori di colonie feline regolarmente censite e per i possessori di animali domestici di somministrare il cibo esclusivamente in contenitori monitorati, provvedendo all'immediata rimozione dei residui alimentari e delle ciotole al termine del pasto, vietando tassativamente il posizionamento permanente di cibo all'aperto.
3. I proprietari o detentori di cani devono custodire gli animali con la massima diligenza, impedendone il vagare libero o incustodito nelle aree pubbliche, nelle zone agricole, boschive e nelle pertinenze delle abitazioni, al fine di prevenire contatti, inseguimenti o aggressioni reciproche con la fauna selvatica. Durante la conduzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio, nel rispetto della normativa vigente.
4. È raccomandato ai proprietari di animali domestici di evitare, nelle aree maggiormente interessate dalla presenza della fauna selvatica, di lasciare gli animali all'esterno durante le ore notturne o comunque senza adeguata vigilanza.
5. L'obbligo per tutta la cittadinanza di conferire i rifiuti organici e domestici esclusivamente utilizzando gli appositi contenitori chiusi forniti dal servizio di raccolta, evitandone l'esposizione anticipata o modalità che ne consentano l'accessibilità da parte della fauna.
6. I proprietari o detentori di cani, durante la conduzione degli animali su aree pubbliche o aperte al pubblico, sono tenute a raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte, negli appositi contenitori per rifiuti, nonché a evitare che residui alimentari o altri materiali organici rimangano sul suolo pubblico; tale obbligo è finalizzato al rispetto del decoro urbano, delle norme igienico-sanitarie e prevenire l'attrazione della fauna selvatica verso il centro abitato.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- a) alla Prefettura;
- b) al Comando di Polizia Locale;
- c) alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- d) all'Azienda Sanitaria Locale per quanto di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 5 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Giovanni Borganini.

La sua pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

Ferentillo, li 16/07/2026

IL SINDACO
Dott. Sebastiano Torlini
Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI FERENTILLO

Provincia di Terni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 33 del 16-07-2026 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 16-07-2026 al 31-08-2026 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Il responsabile Pubblicazione	
Ferentillo, li 16-07-2026	MANLIO MARIANI
Documento Firmato Digitalmente	